

Legge federale sulla procedura penale

Modifica del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 1998¹,
decreta:

I

La legge federale del 15 giugno 1934² sulla procedura penale è modificata come segue:

Ingresso

...

visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale³,

...

Art. 1 cpv. 2

² È fatta salva la giurisdizione penale delle autorità cantonali incaricate da una legge federale o da una decisione del procuratore generale della Confederazione di giudicare le cause di diritto penale federale, come pure la giurisdizione penale dell'Amministrazione federale secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo⁴.

Art. 11

La Camera d'accusa esercita la vigilanza sul procuratore generale nella sua funzione di capo della polizia giudiziaria, nonché sulle indagini di polizia giudiziaria e sull'istruzione preparatoria. Decide inoltre sui reclami presentati contro il procuratore generale e contro il giudice istruttore, nonché sull'ammissione dell'accusa davanti alle Corti penali della Confederazione.

Art. 14 cpv. 1

¹ Il Ministero pubblico della Confederazione è sottoposto amministrativamente alla vigilanza del Consiglio federale.

¹ FF 1998 1095

² RS 312.0

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454]; art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

⁴ RS 313.0; RU 2001 3313)

Art. 16 cpv. 1 primo periodo, 2 primo periodo e 4

¹ Il procuratore generale può farsi rappresentare dai sostituti. ...

² Per ciascuna regione linguistica il Consiglio federale designa uno o più rappresentanti del procuratore generale; quest'ultimo può incaricarli di sostenere l'accusa nel dibattimento o già nell'istruzione preparatoria. ...

⁴ Il procuratore generale e i suoi sostituti e rappresentanti adempiono i compiti indipendentemente da istruzioni dell'autorità di nomina. Nella loro attività, anche gli incaricati speciali nonché i rappresentanti di cui ai capoversi 2 e 3 non sono vincolati a istruzioni del procuratore generale.

Art. 17 cpv. 1 e 3

¹ La polizia giudiziaria è diretta dal procuratore generale e sottostà all'alta vigilanza della Camera d'accusa del Tribunale federale.

³ Di regola, la polizia giudiziaria della Confederazione opera di concerto con le autorità di polizia competenti dei Cantoni. In ogni singolo caso dà loro notizia delle sue indagini non appena lo scopo e lo stadio dell'inchiesta lo consentano.

Art. 35 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Il procuratore generale e il giudice lo rendono attento su siffatto diritto all'inizio del primo interrogatorio.

Art. 37 cpv. 1

¹ Durante l'istruzione preparatoria, il difensore d'ufficio è nominato dal giudice istruttore; durante la procedura delle indagini, dal procuratore generale.

Art. 38

¹ L'indennità al difensore d'ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale (art. 106) o dal giudice istruttore (art. 121).

² I costi dell'indennità al difensore d'ufficio sono a carico della cassa federale.

Art. 45 n. 1

Sono competenti ad emettere l'ordine di arresto:

1. prima dell'istruzione preparatoria, il procuratore generale e le autorità competenti in virtù del diritto cantonale; essi devono conformarsi alle prescrizioni della presente legge;

Art. 47

¹ L'imputato arrestato è tradotto senza indugio dinanzi all'autorità che ha emesso l'ordine di arresto; dev'essere interrogato sui fatti entro le 24 ore dopo l'arresto.

² Qualora persistesse un motivo dell'arresto, il procuratore generale ordina senza indugio la comparizione dell'imputato dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale competente per statuire sull'arresto, oppure dinanzi al giudice istruttore federale e presenta domanda di conferma dell'arresto. Se l'ordine di arresto è stato emesso dal giudice istruttore federale, quest'ultimo procede conformemente al capoverso 3.

³ Dopo la comparizione, l'autorità giudiziaria interroga senza indugio l'imputato. Offre a quest'ultimo l'opportunità di confutare il sospetto nei suoi confronti e i motivi dell'arresto. Se l'imputato non è ancora assistito da un difensore e risulta indigente, l'autorità giudiziaria decide, su richiesta, circa la designazione di un difensore d'ufficio nella procedura di arresto.

⁴ L'autorità giudiziaria decide entro 48 ore dalla comparizione circa il proseguimento o la fine del carcere preventivo. Essa comunica per scritto la decisione agli interessati e ne indica sommariamente i motivi, anche se la decisione è già stata notificata verbalmente.

⁵ L'imputato arrestato è senza indugio reso attento al diritto di designare un difensore (art. 35 segg.), di domandare in ogni tempo di essere messo in libertà (art. 52) e, a condizione che non vi si oppongano gli interessi irrinunciabili dell'indagine, di avvertire la famiglia o altre persone di riferimento.

Art. 51 cpv. 2 e 3

² Se intende mantenere oltre 14 giorni il carcere preventivo ordinato in applicazione dell'articolo 44 numero 2, il giudice istruttore, prima della scadenza di questo termine, deve presentare alla Camera d'accusa la richiesta di proroga dell'arresto.

³ Le presenti disposizioni si applicano anche nella procedura delle indagini per ogni carcere preventivo ordinato esclusivamente a causa di pericolo di collusione (art. 44 n. 2).

Art. 65 cpv. 1 terzo periodo e cpv. 2

¹ ... Parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca.

² Trattandosi di fondi, alle stesse condizioni può essere ordinato un blocco del registro fondiario; il blocco è iscritto nel registro fondiario.

Art. 88^{ter}

¹ Il procuratore generale può interrogare i testimoni prima dell'apertura dell'istruzione preparatoria.

² Gli articoli 74-88^{bis} si applicano per analogia.

Art. 100 cpv. 3-5

³ Se non vi è motivo per l'apertura di una procedura delle indagini, il procuratore generale decide di non dare seguito alla denuncia.

⁴ Ne devono essere informati la persona denunciata, se è nota, e il denunciante.

⁵ La decisione è notificata alla vittima ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991⁵ concernente l'aiuto alle vittime di reati. La vittima può impugnare la decisione, entro dieci giorni, con ricorso alla Camera d'accusa del Tribunale federale.

Art. 101

¹ In caso di sufficiente sospetto di reati di competenza della giurisdizione federale, il procuratore generale ordina per scritto l'apertura della procedura delle indagini.

² Il procuratore generale e la polizia giudiziaria procedono alle indagini necessarie per identificare gli autori del reato e accertare i fatti essenziali nonché per assicurare le tracce dei reati e le prove e prendono gli altri provvedimenti indifferibili.

³ Se il reato è punibile soltanto a querela di parte, dev'esserne attesa la presentazione; sono fatti salvi i provvedimenti conservativi urgenti.

Art. 102

¹ L'imputato e la parte lesa possono chiedere al procuratore generale di procedere ad atti d'indagini.

² Il procuratore generale decide circa le richieste. Sono fatti salvi gli articoli 18 capoversi 1 e 2 e 18^{bis} capoverso 2.

Art. 103 cpv. 2

² Il diritto dell'imputato arrestato di conferire col proprio difensore e il diritto di partecipare all'assunzione di prove sono retti dai principi applicabili all'istruzione preparatoria (art. 116-118).

Art. 105^{bis} cpv. 2 e 3

² Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Camera d'accusa secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214-219.

3 Abrogato

Art. 107

Se la causa compete alla giurisdizione cantonale o se il procuratore generale deferisce alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di un caso di competenza della Corte penale federale, il procuratore generale trasmette gli atti all'autorità cantonale competente.

Art. 120 cpv. 3 e 4

³ In caso di sospensione dell'istruzione preparatoria, il giudice istruttore è competente in merito alla confisca di oggetti e beni patrimoniali. Egli comunica per scritto la decisione all'interessato e ne indica sommariamente i motivi.

⁴ La decisione di confisca può essere impugnata, entro dieci giorni, con ricorso alla Camera d'accusa.

Art. 217

Il ricorso contro un atto del giudice istruttore dev'essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Art. 247 cpv. 1

¹ Le autorità cantonali istruiscono e giudicano le cause di diritto penale federale che sono attribuite loro dalla legislazione federale o deferite loro dal procuratore generale.

Titolo prima dell'art. 254

II. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale deferite dal procuratore generale alle autorità cantonali

Art. 254

¹ Se il procuratore generale deferisce una causa di diritto penale federale a un Cantone, il procedimento può essere chiuso soltanto con una sentenza o con una dichiarazione di non doversi procedere.

² Se il reato è stato commesso in diversi Cantoni o all'estero, ovvero se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio in diversi Cantoni, il diritto e l'obbligo di istruire e giudicare la causa spettano al Cantone al quale il procuratore generale o la Camera d'accusa del Tribunale federale l'ha deferita.

Art. 255

Tutte le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate senza indugio al procuratore generale.

Art. 256

Abrogato

Art. 265

¹ Il Consiglio federale può disporre, mediante ordinanza, che siano comunicate al procuratore generale o a un'altra autorità federale, immediatamente e senza spese, le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in cause di diritto penale federale.

² In tutti gli altri casi il procuratore generale può esigere che gli sia comunicata per informazione, in copia integrale e senza spese, la sentenza o la dichiarazione di non doversi procedere.

II

Modifica del diritto vigente

La legge federale sul diritto penale amministrativo⁶ è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 64^{bis}, 106 e 114 della Costituzione federale⁷,

...

Art. 80 cpv. 2 e 3

² Anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici. Essi devono presentare per scritto tali rimedi entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti, davanti all'autorità cantonale competente e nella forma prevista dal diritto procedurale cantonale.

³ Se, secondo il diritto cantonale, la decisione non è motivata per scritto né con la notificazione, né d'ufficio successivamente, il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, entro 10 giorni dalla notificazione, chiederne una copia motivata, qualora intendano avvalersi di un rimedio giuridico.

Art. 83 cpv. 1

¹ Le sentenze dei tribunali cantonali non impugnabili mediante rimedio di diritto cantonale per violazione del diritto federale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in ultima istanza cantonale possono essere impugate con ricorso alla Corte di cassazione del Tribunale federale conformemente agli articoli 269-278^{bis} della legge federale sulla procedura penale⁸; il diritto di ricorrere in cassazione spetta parimenti, a titolo indipendente, sia al procuratore generale sia all'amministrazione interessata.

⁶ RS 313.0

⁷ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454]: art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

⁸ RS 312.0

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo

Il presidente: Seiler

Il segretario: Lanz

Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.⁹

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

30 novembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁹ FF 2000 76